

Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE P.T.

F.to Bernabei

L'ISTRUTTORE AMM/VO

F.to Bochicchio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 07/06/2023

L'istruttore amm/vo incaricato
.....
.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il 07/06/2023, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, 07/06/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

Il sottoscritto Segretario Generale inoltre,

ATTESTA

☒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Fontana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il funzionario incaricato

Addì,

.....



CITTÀ DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. d'Ord. 68

del 31/05/2023

OGGETTO: Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2023 per il Comune di Potenza.

L'anno 2023 il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 08:30, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale presso la Sala consiliare di Via Nazario Sauro, in 1^ convocazione ed in seduta ordinaria sotto la Presidenza del geom. Rocco Vincenzo Bernabei, nella sua qualità di Presidente *pro tempore* e con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia Fontana.

A seguito di appello nominale effettuato all'inizio della seduta, alle ore 10:03 risultano presenti n. 26 Consiglieri su n.33 assegnati.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti o assenti i seguenti Consiglieri come appresso indicati:

1. GUARENTE MARIO – Sindaco

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2. POLESE STEFANIA | 18. QUARATINO ROCCO |
| 3. FERRARA MANUELA (a) | 19. DAPOTO FABIO |
| 4. LIOI MICHELE | 20. BENEVENTI MICHELE |
| 5. VELLUZZI GIULIANO | 21. STELLA BRIENZA ENZO |
| 6. ARISTIDE ELENA ROMILDA | 22. FALOTICO ROBERTO (a) |
| 7. LAMONEA ROSA | 23. ANDRETTA BIANCA (a) |
| 8. WILLIAM MARY (a) | 24. BLASI ANGELA (a) |
| 9. GALGANO CARMELA | 25. PERGOLA ROCCO (a) |
| 10. BERNABEI ROCCO VINCENZO | 26. FLORE FRANCESCO SALVATORE |
| 11. CARULLI MICHELE | 27. TRAMUTOLI VALERIO (a) |
| 12. DI GIUSEPPE ANTONIO | 28. GIUZIO FRANCESCO CARMINE (a) |
| 13. RESTAINO MATTEO | 29. BISCAGLIA GIUSEPPE VINCENZO (a) |
| 14. SALVIA GIOVANNI | 30. SMALDONE PIERLUIGI (a) |
| 15. TELESCA ILARIA | 31. FALCONERI MARCO (a) |
| 16. CANNIZZARO FRANCESCO | 32. TELESCA VINCENZO (a) |
| 17. CALO' PIETRO | 33. FUGGETTA ANGELA (a) |

Consiglieri presenti n. 20 su n. 33 assegnati.

La seduta è pubblica.

"a" indica l'assenza del Consigliere.

Il Presidente pone in votazione, come da modalità convenuta e riportata nel precedente punto n°39 iscritto all'ordine del giorno, il punto n°40 avente ad oggetto: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2023 per il Comune di Potenza”*.

Passa, quindi, alla votazione palese per alzata di mano previo appello nominale al quale risultano presenti i seguenti 19 Consiglieri: Guarente, Polese, Lioi, Velluzzi, Aristide, Lamonea, Galgano, Bernabei, Carulli, Di Giuseppe, Restaino, Salvia, Telesca I, Cannizzaro, Calò, Quaratino, Dapoto, Beneventi, Stella Brienza.

La votazione dà il seguente risultato:

- Presenti n°19
- Votanti n°19
- Astenuti n°//
- Favorevoli n°17
- Contrari n°2 (Beneventi, Stella Brienza)

Il Presidente proclama il risultato: il punto n°40 iscritto all'ordine del giorno relativo a: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2023 per il Comune di Potenza”* è approvato a maggioranza.

Si passa, infine, alla votazione palese per alzata di mano per la immediata eseguibilità dell'atto che dà il seguente risultato:

- Presenti n°19
- Votanti n°17
- Astenuti n°2 (Beneventi, Stella Brienza)
- Favorevoli n°17
- Contrari n°/

Il Presidente proclama il risultato: l'immediata eseguibilità per il punto n°40 iscritto all'ordine del giorno è approvata a maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2023 per il Comune di Potenza”*, allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziario;

Con votazioni palesi che hanno dato i risultati riportati in narrativa,

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: *“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) – Determinazione delle tariffe relative all'anno 2023 per il Comune di Potenza”*, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. ord. EE.LL.

COMUNE DI POTENZA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 41

L'anno duemilaventitre il giorno 23 del mese di maggio, il Collegio dei Revisori nelle persone del Dott. Mario Gallicchio, Dott. Giuseppe Colaiacovo e Rag. Rocco Palese si è riunito in collegamento da remoto per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 19/05/2023 avente ad oggetto: ***"Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)- Determinazione delle tariffe relative all'anno 2023"***.

L'Organo di Revisione,

Visto il Tuel così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., il quale prevede al comma 1, lettera b), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di delibera in oggetto;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti Corrispettiva (TARIC);

Premesso che:

- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
- secondo quanto disposto dalla legge 147/2013, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire, nello specifico, dall'Azienda comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA S.p.A., interamente partecipata dal Comune;
- con Decreto Ministero degli Interni del 19 Aprile 2023 è stata differita al 31 maggio 2023 la data di approvazione del bilancio di previsione;
- Il Comune di Potenza ha approvato il bilancio di previsione con delibera di C.C. n. 51 del 13/04/2023;



Considerato che:

- la Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. La commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal D.M. Ambiente del 20 aprile 2017, ai fini della realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi a criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una quota variabile riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- il costo del servizio validato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera ARERA n. 363 del 03/08/2021, dall'Ente di governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), con provvedimento n. 170 del 24 maggio 2022, a valere per il periodo regolatorio 2022-2025 stabilito da ARERA, è stato determinato per l'anno 2023, in euro 15.645.768,07, di cui euro 4.894.352,83 per costi fissi ed euro 10.751.415,24 per costi variabili;
- i costi complessivi del servizio vengono ripartiti tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, oltre che dai parametri stabiliti dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii, indipendentemente dal loro utilizzo e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo;
- le tariffe per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, devono essere quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;
- che il comma 651, dell'art. 1, L. 147/2013, prevede che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, procedere alla determinazione delle tariffe relative all'anno 2023 come segue:

- Costi fissi e Standard minimo di conferimento (Smc) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche in percentuali pari, rispettivamente, al 33% e 67% del totale, tenuto conto della produzione potenziale di rifiuti attribuita storicamente alle due tipologie di utenza ed

ottenuta applicando al coefficiente Kd massimo previsto per ciascuna categoria di utenza l'incremento massimo previsto di legge;

Dato atto che l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023 indicati nel Piano Economico Finanziario predisposto dal ACTA SPA e validato dall'EGRIB con Determinazione n. 170 del 24 maggio 2022 determinato in complessivi € 15.645.768,07 così distinto:

- COSTI FISSI = Euro 4.894.352,83
- COSTI VARIABILI Euro 10.751.415,24

cui vanno sommati gli importi delle agevolazioni e riduzioni tariffarie poste a carico del Piano tariffario pari ad euro 390.000,00, per un importo complessivo pari ad euro 16.035.768,07

Considerato altresì:

- dal costo del servizio così quantificato per euro 16.035.768,07 vanno detratti, ai fini della determinazione delle tariffe, € 75.763,68 a titolo di contributo del MIUR per le scuole statali (dato 2022) ed € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2021), per un costo netto da coprire con Tariffa per a euro € 15.523.400,39;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, giusto disposto articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;
- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 con Delibera n. 42 del 30 luglio 2021, successivamente modificato con Deliberazione n. 40 del 29 aprile 2022;
- in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";

- alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario; che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 19/05/2022 avente ad oggetto:
“Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)- determinazione Tariffe relative all’anno 2023”.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Mario Gallicchio

Dott. Giuseppe Colaiacono

Rag. Rocco Palese

FIRMATO DIGITALMENTE



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE "BILANCIO E PARTECIPATE" UFFICIO "ENTRATE TRIBUTARIE"

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2023 PER IL COMUNE DI POTENZA.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stata disposta l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 667 e 668 della citata L. 147/2013, della Tariffa corrispettiva (TARIC), in considerazione dell'introduzione, ancorché in forma sperimentale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;
- secondo quanto disposto dalla legge 147/2013, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire, nello specifico, dall'Azienda comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA S.p.A., interamente partecipata dal Comune;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

Richiamati, in particolare:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la Delibera di Consiglio comunale n. 82 del 20 luglio 2022 di presa d'atto del Piano Finanziario del



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, validato dall'EGRIB - l'ente regionale di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata - con determinazione n. 170/2022 del 24 maggio 2022;

Rilevato che:

- secondo quanto disposto dal PEF del periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2 validato dall'EGRIB, il costo complessivo del servizio per l'anno 2023, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, è stato stabilito in Euro 15.645.768,07;
- con Decreto Ministero degli Interni del 19 aprile 2023 è stata differita al 31 maggio 2023 la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49), pur stabilendo – in via ordinaria – il termine del 30 aprile per l'approvazione del PEF, delle Tariffe sui rifiuti e dei regolamenti relativi, ha previsto che, nell'ipotesi di rinvio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti in materia di rifiuti coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Assunto che:

- nell'esercizio della facoltà prevista dal comma 5, dell'articolo 40, del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, appare opportuno stabilire ai sensi del comma 2 dell'art. 16, L. 689/1981, la misura ridotta della sanzione da applicare in riferimento alle diverse fattispecie di violazioni previste dallo stesso regolamento;
- deve procedersi con la fissazione delle tariffe per l'anno 2023, suddividendo tra tutte le utenze del servizio i costi complessivi determinati secondo i criteri stabiliti dal legislatore e, in particolare, come dai tre prospetti allegati;

Rilevato, relativamente alla disciplina delle sanzioni, che:

- la disposizione contenuta nell'articolo 40 del Regolamento prevede che in sede di approvazione delle tariffe, possono essere stabilite, a titolo di penale, misure maggiorate fino al 100% della tariffa dovuta in caso di omesso pagamento e omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
- allo scopo di combattere l'evasione dal pagamento della tariffa dovuta per i rifiuti prodotti, appare opportuno, come previsto dal citato articolo 40 del Regolamento, disporre relativamente alla sanzione, stabilendo l'applicazione della sanzione in misura maggiorata come di seguito riportato:
 - fino al 100% della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione di inizio o variazione dell'utenza;
 - fino al 45% della tariffa dovuta in caso di infedele comunicazione;
 - fino al 30 % della tariffa in caso di omessa comunicazione di cessazione dell'utenza;
 - fino al 45% degli importi non versati o parzialmente versati in caso di omesso o tardivo pagamento del dovuto;

prevedendosi, nel contempo, per le fattispecie appena descritte, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della L. 689/81, che l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia pari al 30% degli importi della sanzione non versati (o parzialmente versati), sia in caso di omesso/parziale pagamento che in caso di omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;

Rilevato, ancora, relativamente alla determinazione delle tariffe per l'anno 2023, che:

- il comma 651, dell'art. 1, L. 147/2013, prevede che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il successivo comma 652, della L. 147/2013, così come modificato dall'articolo 57-bis, D.L. 124/2019, conv. dalla Legge 157/2019, stabilisce: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del*



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;

Considerato che:

- la Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. La commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal D.M. Ambiente del 20 aprile 2017, ai fini della realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi a criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una quota variabile riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- il costo del servizio validato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera ARERA n. 363 del 03/08/2021, dall'Ente di governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), con provvedimento n. 170 del 24 maggio 2022, a valere per il periodo regolatorio 2022-2025 stabilito da ARERA, è stato determinato per l'anno 2023, in euro 15.645.768,07, di cui euro 4.894.352,83 per costi fissi ed euro 10.751.415,24 per costi variabili;
- i costi complessivi del servizio vengono ripartiti tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, oltre che dai parametri stabiliti dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii, indipendentemente dal loro utilizzo e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo;
- le tariffe per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, devono essere quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Considerato, ancora, che:

- la quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del D.P.R. 158/1999;
- la quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tariffabile ai sensi del regolamento vigente le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del D.P.R. 158/1999;
- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica la sola quota fissa della Tariffa calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad uno. Le medesime unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette quindi alla sola quota fissa, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

territorio comunale ovvero da persone giuridiche, a condizione che detti locali non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di un'attività economica;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa della Tariffa è calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

Rilevato che:

- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);
- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare per le differenti frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);
- in considerazione delle differenti modalità di raccolta differenziata presenti sul territorio, la misurazione della quantità di rifiuto conferito dovrebbe avvenire, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume dei rifiuti determinato dalla dimensione del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito dall'utente ovvero dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico;
- nel caso di misurazione del rifiuto, la quantità di rifiuto conferito per le diverse frazioni di riferimento è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco conferito per lo svuotamento, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico della singola frazione di rifiuto di riferimento. Tale sommatoria moltiplicata per il numero dei conferimenti annui rilevati determina il quantitativo di rifiuti da assoggettare annualmente a tariffazione, detratto quanto già fatturato a titolo di conferimento minimo;
- per le utenze domestiche aggregate (condomini), il peso/volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. A tal fine, il riparto tra le singole utenze avviene mediante i coefficienti Kb, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- nel caso di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, che non conferiscano i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche, per la determinazione del peso conferito sono utilizzati i coefficienti di produttività Kd, di cui alla Tabella 4a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di conferimento (Smc), così definito:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato applicando i coefficienti Kb al 50% della quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) stimata per l'anno di riferimento;
 - b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato nella misura del 50% della produzione potenziale, come risultante dall'applicazione dei coefficienti Kd;
- lo standard minimo di conferimento (SMC) è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione;
- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, lo standard minimo di conferimento (Smc) è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);
- come già riportato, l'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, conv. dalla L. 157/2019, nel modificare il comma 652 della Legge 147/2013, ha previsto la facoltà per i comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe, ai limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999 per i su indicati coefficienti Kb,



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Kc e Kd, consentendo alle amministrazioni di poter mitigare il carico tariffario che si registrerebbe su talune categorie di utenza con l'applicazione dei coefficienti di legge;

Ritenuto, pertanto:

- di avvalersi della su descritta possibilità di graduazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd, non solo ai fini del riparto tra i singoli utenti dei rifiuti conferiti da utenze aggregate, ma anche ai fini della ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché ai fini della quantificazione dello standard minimo di conferimento riferibile a ciascuna utenza e di procedere alla determinazione delle tariffe relative all'anno 2023 secondo gli stessi criteri utilizzati per l'anno 2022, nel rispetto dei parametri di legge e, nello specifico, come segue:

- Costi fissi e Standard minimo di conferimento (Smc) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche in percentuali pari rispettivamente a circa il 33% e 67% del totale, tenuto conto della produzione potenziale di rifiuti attribuita storicamente alle due tipologie di utenza ed ottenuta applicando al coefficiente Kd massimo previsto per ciascuna categoria di utenza l'incremento massimo di legge, con conseguente determinazione della quantità di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche calcolata moltiplicando le superfici delle categorie di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 per detto coefficiente di produttività (Kd), determinandosi, per differenza rispetto al totale dei rifiuti raccolti e certificati con il MUD, la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

- per le utenze domestiche:

- i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa della tariffa, corrispondono ai valori stabiliti dalla tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999;
- i coefficienti Kb, per la determinazione dello standard minimo di conferimento, corrispondono ai valori minimi stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli occupanti;
- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di n. 1 componente;
- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa e lo standard minimo di conferimento è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

- per le utenze non domestiche:

- sono confermati gli stessi criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe 2022 e dei relativi coefficienti Kc e Kd come esplicitati nella relativa delibera di approvazione delle tariffe;
- i costi variabili sono ripartiti tra le utenze in misura corrispondente ai rifiuti effettivamente conferiti, detratta, per ciascuna utenza, la quota applicata a titolo di standard minimo di conferimento. Per le utenze domestiche aggregate e per le utenze non domestiche presenti all'interno di utenze aggregate che non conferiscono i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche la quota variabile della singola utenza è determinata applicando ai rifiuti conferiti dall'utenza aggregata i medesimi coefficienti, rispettivamente Kb e Kd, stabiliti ai fini della determinazione dello standard minimo di conferimento;

Dato atto che l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023 indicati nel Piano Economico Finanziario predisposto dal ACTA S.p.A. e validato dall'EGRIB con Determinazione n. 170 del 24 maggio 2022 avente ad oggetto "Validazione ex deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF del PEF 2022-2025 del Comune di Potenza", determinato per l'anno 2023 in complessivi euro in euro 15.645.768,07, di cui euro 4.894.352,83 per costi fissi ed euro 10.751.415,24 per costi variabili, cui vanno sommati gli importi delle agevolazioni e riduzioni tariffarie poste a carico del Piano tariffario pari a Euro 390.000,00, per un importo complessivo del costo del servizio pari ad € 16.035.768,07;



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Considerato che:

- dal costo del servizio così quantificato per euro 16.035.768,07 vanno detratti, ai fini della determinazione delle tariffe, € 75.763,68 a titolo di contributo del MIUR per le scuole statali (dato 2022) ed € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2021), per un costo netto da coprire con Tariffa per a euro € 15.523.400,39;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Dato atto che:

- nell'esercizio della facoltà prevista dal comma 12 dell'articolo 18 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (Taric) che dispone "(...) è sempre possibile per il Gestore, anche per esigenze di liquidità, emettere fatturazioni in acconto per l'anno corrente in base alle tariffe dell'anno precedente, in misura non superiore all'80% del totale del costo del servizio", il Gestore della Tariffa, ACTA S.p.A., ha già provveduto ad emettere il ruolo di acconto per l'anno 2023 utilizzando le tariffe definitive "a saldo" approvate dall'Ente comunale per l'anno 2022, applicandole in misura percentuale (pari al 71%) allo scopo di richiedere l'acconto in misura pari al 67% dell'importo dell'intero anno 2023;

Considerato che:

- deve dunque procedersi con l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023 da applicare in via definitiva (in sede saldo o conguaglio), in base ai dati del Piano Economico Finanziario del servizio per l'anno 2023 validato dall'EGRIB, tenendo conto di tutte le voci di calcolo algebrico più sopra riportate;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, giusta disposto articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;

- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 con Delibera n. 42 del 30 luglio 2021, successivamente modificato con Deliberazione n. 40 del 29 aprile 2022;

- in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata inviata all'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del prescritto parere di competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere di cui al punto precedente sarà allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art. 42 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Potenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai fini della determinazione della Tariffa corrispettiva (TARIC) dovuta per l'anno 2023, la ripartizione del costo complessivo del servizio soggetto a tariffa tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche come risulta dall'**Allegato n. 1**;
3. **di approvare** le tariffe della TARIC per l'anno 2023 per le Utenze domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come riportate nell'**Allegato n. 2**;
4. **di approvare** le tariffe della TARIC per l'anno 2023 per le Utenze non domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come da **Allegato n. 3**;
5. **di approvare**, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, la tariffa puntuale relativa alla quota variabile dovuta per l'anno 2023 in € 0,496510 per Kg di rifiuto conferito;
6. **di dare atto che** gli allegati dal n. 1 al n. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. **di dare atto che** le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario relativo all'annualità 2023, così come validato dall'EGRIB, e delle banche dati dei contribuenti e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
8. **di dare atto che** il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2023 è diretto a garantire, al netto delle minori entrate per riduzioni, una copertura del 100% dei costi di gestione del servizio rifiuti;
9. **di dare atto che** sull'importo della Tariffa corrispettiva si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5%;
10. **di dare atto che** a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

11. **di disporre**, conformemente a quanto stabilito all'articolo 40 del Regolamento, l'applicazione della sanzione in misura maggiorata come di seguito riportato:

- fino al 100% della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione di inizio o variazione dell'utenza;
 - fino al 45% della tariffa dovuta in caso di infedele comunicazione;
 - fino al 30 % della tariffa in caso di omessa comunicazione di cessazione dell'utenza;
 - fino al 45% degli importi non versati o parzialmente versati in caso di omesso o tardivo pagamento del dovuto;
- prevedendosi, per le fattispecie appena descritte, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della l. 689/81, che l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia pari al 30% degli importi della sanzione non versati (o parzialmente versati), sia in caso di omesso/parziale pagamento che in caso di omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;

Infine, con votazione separata

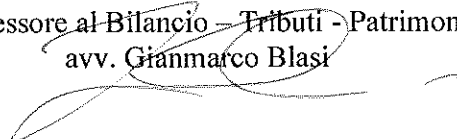
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante il termine ultimo per l'approvazione fissato in data 31 maggio 2023, come dettagliato nelle premesse del presente provvedimento.

Potenza, 19 maggio 2023

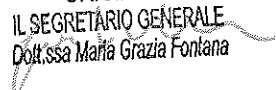
Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Partecipate
dott. Vito Di Lascio



F.to
L'Assessore al Bilancio - Tributi - Patrimonio
avv. Gianmarco Blasi



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana



OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2023 PER IL COMUNE DI POTENZA.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 19 maggio 2023



Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 19 maggio 2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana